

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. **IV-ter**</sup> <sup>N. **3-A**</sup>

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **BRIGANDÌ**)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**LA LOGGIA**

(atto di citazione dei dottori Fancelli, Scaldaferri e Roberti)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI MILANO

*il 26 febbraio 2008*

---

---

*Presentata alla Presidenza il 24 luglio 2008*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa alla Camera dei deputati dal tribunale di Milano – I sezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento civile (atto di citazione dei dottori Fancelli, Scaldaferri e Roberti) a carico dell'onorevole Enrico La Loggia.

Il procedimento civile è intentato nei suoi confronti dai tre magistrati componenti l'Ufficio elettorale per la circoscrizione Estero per le elezioni politiche del 2006 e trae origine da dichiarazioni rese dall'onorevole La Loggia del seguente tenore: « *Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si son resi colpevoli del reato gravissimo, cioè di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso* » e pubblicato sul *Corriere della Sera* del 18 giugno 2006.

Gli attori si dolgono dell'attribuzione da parte del deputato La Loggia dei pretesi brogli e falsità commesse nello spoglio delle schede pervenute dall'estero. Il deputato La Loggia ha eccepito l'insindacabilità nel giudizio ma il giudice non l'ha accolta.

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 23 luglio 2008. Ritualmente invitato a intervenire, Enrico La Loggia non si è avvalso di tale facoltà ma ha fatto pervenire una memoria scritta.

Nel corso dell'esame, per la verità, non è risultato chiaro a tutti il perché i magistrati, che il deputato La Loggia non ha nominato, si ritengano l'oggetto delle dichiarazioni del deputato non bastando a ciò il solo fatto che circa due mesi prima (cioè il 27 aprile 2006) un altro deputato – l'on. Elio Vito – avrebbe mostrato in televisione (a *Porta a porta*) il verbale sottoscritto dagli attori. Il sottoscritto relatore ritiene in realtà che le dichiarazioni di Enrico La Loggia possano rientrare nella prerogativa dell'insindacabilità in quanto pertinenti a un'ampia polemica politica che ha avuto strascichi giornalistici assai prolungati, relativa all'esito delle elezioni politiche del 2006 che, come tutti ricordano, videro il prevalere del centro-sinistra per un margine assai risicato e comunque videro la prevalenza al Senato di quello schieramento per l'apporto decisivo dei senatori eletti all'estero.

Tanto appare bastare per inquadrare la fattispecie nell'ordinaria dialettica politica e quindi nell'insindacabilità parlamentare. Tanto più che, si ripete, la causa intentata dai magistrati dell'Ufficio elettorale appare pretestuosa a motivo del fatto che nessuno prima d'ora – al di fuori della ristretta cerchia degli « addetti ai lavori » – conosceva il loro nome.

La Giunta, a maggioranza, ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea di decidere nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Matteo BRIGANDÌ, *Relatore*.